

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **614/1988** (ECLI:IT:COST:1988:614)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Udienza Pubblica del **09/02/1988**; Decisione del **08/06/1988**

Deposito del **10/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **15/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **11835**

Atti decisi:

N. 614

SENTENZA 8-10 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Puglia notificato il 14 ottobre 1983, depositato in Cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1983, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della decisione della Commissione di controllo presso la Regione Puglia n. 12555 del 19 luglio 1983 che ha annullato parzialmente la delibera della Giunta n. 6684 del 20 giugno 1983;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato Federico Sorrentino per la Regione Puglia;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 14 ottobre 1983 il Presidente della Regione Puglia ha proposto conflitto di attribuzione contro la decisione n. 12555 del 19 luglio 1983 della Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Puglia, con la quale è stata parzialmente annullata la delibera della Giunta regionale n. 6684 del 20 giugno 1983, che approvava il Piano regolatore generale del Comune di Martina Franca subordinatamente a varie modifiche che il Comune medesimo avrebbe dovuto introdurre con successiva delibera.

Con l'atto impugnato, invece, la Commissione di controllo, annullata parzialmente la delibera regionale nella parte in cui imponeva le modifiche, concludeva affermando che il Piano regolatore generale del Comune di Martina Franca si intende approvato e imponeva, quindi, all'assessore regionale all'urbanistica l'obbligo di inviare al Comune di Martina Franca la delibera della Giunta regionale insieme alla propria decisione.

La citata delibera della Giunta regionale n. 6684 del 20 giugno 1983, approvata parzialmente dalla Commissione di controllo non è mai diventata esecutiva, in quanto non pubblicata. Successivamente è stata annullata d'ufficio dalla stessa Giunta regionale, con la successiva delibera 5 marzo 1984 n. 1501, con la quale è stato definitivamente approvato il piano regolatore del Comune di Martina Franca.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito.

All'udienza pubblica la Regione Puglia ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato in diritto

Il presente conflitto di attribuzione ha per oggetto un atto di controllo su una delibera regionale che non può più produrre alcun effetto, in quanto è stata annullata d'ufficio, e che, prima del suo annullamento, non ha ugualmente prodotto effetto alcuno, in quanto non pubblicata.

Va pertanto accolta la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.